



COMUNE DI CEGGIA

P.ZZA XIII MARTIRI 1
30022 CEGGIA (VE)
Partita IVA C/F n.: 00516530276

CAPITOLATO DI POLIZZA COPERTURE ASSICURATIVE

✓ **INCENDIO PATRIMONIO DEL COMUNE**

✓ **FURTO**

CIG: Z81152AF4E

DURATA DEL CONTRATTO:
DALLE ORE 24.00 DEL 30.09.2015
ALLE ORE 24.00 DEL 31.08.2018

PRIMA QUIETANZA:
31.08.2016

SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO
ALLE ORE 24.00 DI OGNI 31.08

PARTE PRIMA

INCENDIO PATRIMONIO DEL COMUNE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

ASSICURATO: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione in relazione ai beni oggetto dell'Assicurazione stessa;

COMUNICAZIONI: per comunicazione alla Società, anche a mezzo Broker, si intendono tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata (*anche a mano*), PEC (*posta elettronica certificata*), telefax ed ogni altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data d'invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

CONTENUTO: complesso di beni mobili, anche di proprietà di terzi, pertinenti l'esercizio dell'attività del Comune e in via esemplificativa e non esaustiva:

mobilio, arredi anche di pregio, quadri, sculture, collezioni in genere, arazzi, statue, archivi e documenti storici, cose aventi valore storico e/o artistico, macchinari e attrezzature, macchine d'ufficio, scaffalature, strumentazioni ed arredi per uso domestico o scolastico od anche per case di riposo, armadi di sicurezza, casseforti e simili, denaro, carte valori e titoli in genere, attrezzature scolastiche e simili, farmaci, registri, cancelleria varia, libri, pubblicazioni e stampati, scorte materiali, derrate alimentari, e quant'altro non descritto ma rientrante nella definizione di cui sopra, inoltre mezzi semoventi ed anche automezzi ed autoveicoli in genere iscritti al P.R.A ed indicati in apposita voce.

Si conviene di escludere dalle garanzie le macchine elettroniche di proprietà o in uso del Comune, solo se assicurate con altre polizze nella formulazione "all risks".

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'Assicurazione

COSE ASSICURATE: i beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati;

DANNI CONSEGUENZIALI: i danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso;

DANNI INDIRETTI: sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

DANNI MATERIALI: i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è stata prestata l'assicurazione;

ESPLOSIONE: la deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione;

FABBRICATO: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, realizzato prevalentemente con materiale incombustibile, compresi fissi ed infissi, le pertinenze varie ed opere di fondazione o interrate: centrale termica, box, cantine e simili anche in corpi separati, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a m.1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a m. 3,00, cancelli, attrezzature fisse e strutture quali tettoie, passaggi coperti e simili, parco giochi, purché realizzati nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, nonché impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, pannelli solari, impianti fotovoltaici, impianti di segnalazione e comunicazione; campi sportivi, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni e quant'altro considerato immobile per natura o per destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici e statue. S'intendono, inoltre, compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Possono comunque esistere e si intendono assicurati fabbricati di minore importanza con caratteristiche costruttive diverse. Strutture tensiostatiche, pressostatiche e similari, segnaletica stradale, pensiline, pali per l'illuminazione, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o altri materiali combustibili. Quanto sopra si intende a titolo meramente indicativo e non limitativo e esaustivo.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

FRANCHIGIA: quella parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato;

INCENDIO: combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

IMPLOSIONE: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

INFIAMMABILI: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplosivi: gas combustibili; liquidi e solidi con punto d'infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze o prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1997 – allegato V;

MERCI: materie prime e merci, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili;

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOCIETA': l'impresa assicuratrice;

SOLAIO: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature;

TERRORISMO: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazioni di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da singola persona) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, alla scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

TETTO: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORI: per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. VALIDITA' DELLA COPERTURA - RESCSSIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE TACITA PROROGA

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24,00 del giorno 30.09.2015 e terminano alle ore 24,00 del 31.08.2018, con prima quietanza il 31.08.2016.

Alla data del 31.08.2018 non vi sarà tacita proroga.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per ulteriori tre mesi alle medesime condizioni contrattuali in corso e con premio pro-rata temporis.

2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO e BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui

le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Inoltre, la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza.

3. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall'art. 1910 Cod. Civ.

4. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il quarantacinquesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ.

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

5. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dall'Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione attribuite al solo Contraente. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

7. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

9. COASSICURAZIONE

Qualora la Società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l'assicurazione può essere ripartita per quote tra altre Società.

In tal caso l'assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni Società partecipante ha accettato.

Si conviene fra le Parti contraenti che l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della presente polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.

La Società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell'apposito prospetto di polizza.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.

10. FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello della sede del Comune.

11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione. Si intendono prevalenti le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla Coassicurazione.

13. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società.

14. ABROGAZIONE OBBLIGATORietà "DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO"

Dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi.

15. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

DESCRIZIONE DELLE PARTITE DA ASSICURARE

La presente polizza INCENDIO e RISCHI VARI copre come da condizioni tutte gli immobili e relativi impianti, nonché i diversi contenuti, variamente dislocati nell'ambito del territorio italiano; beni in proprietà, disponibilità e uso.

Sono tuttavia esclusi dalla polizza gli impianti fotovoltaici siti in via Don Angelo Folegot, 350 presso la Scuola Elementare; in via Don Angelo Folegot 100 presso il Palazzo dello Sport; in Via Annia, 270 e in Via Roma 315 presso la Biblioteca in quanto già assicurati con polizza all risks specifica.

Gli immobili e le relative pertinenze, possono essere uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, aventi strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti prevalentemente in materiali incombustibili.

L'identificazione degli stessi, può essere ricavata dal catasto, dall'inventario dei beni patrimoniali tenuto dall'Ente, da atti notarili, da qualsiasi atto deliberativo od amministrativo del Comune.

Su parte dei beni assicurati con la presente assicurazione possono esistere od esistono altre coperture. In ragione di ciò, pertanto, si conviene quanto segue:

- a) in caso di operatività delle garanzie di altre polizze, ma di insufficienza dei capitali assicurati con le stesse, la presente assicurazione ha funzione integrativa della suddetta insufficienza. L'indennizzo a carico di ciascun contratto sarà perciò determinato secondo i criteri dell'art. 1910 Cod. Civ;
- b) in caso di operatività delle garanzie prestate dalla presente polizza ma non previste in tutto o in parte dall'altra polizza, la presente assicurazione è operante fino alla concorrenza dei capitali assicurati.

PARTITE ASSICURATE:

1) FABBRICATI	€	12.000.000,00
2) CONTENUTO (ESCLUSO VEICOLI IN DEPOSITO)	€	3.000.000,00
3) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (Art. 18)	€	250.000,00
4) RICORSO TERZI (Art. 20)	€	1.000.000,00

GARANZIE PRESTATE

17. RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, e dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio;
- b) Fulmine;
- c) Scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.

Inoltre:

18. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (compreso smaltimento di rifiuti tossico/nocivi) e compreso le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, il trasporto, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Verranno inoltre indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Cod. Civ.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove necessario, di un ulteriore importo fino a € 250.000,00 oltre il suindicato 10%.

19. SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO CONTENUTO

La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocazione del contenuto, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Limite di indennizzo € 50.000,00 per anno assicurativo.

20. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo massimo pari a €. 1.000.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di Legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi (compresi nella dizione anche i vicini o i locatari) da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Cod. Civ.

21. RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589, e 1611 del Cod. Civ., risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le norme di liquidazione previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, i cui valori sono ricompresi nelle partite assicurate.

22. FENOMENO ELETTRICO A P.R.A.

La Società risarcirà i danni che si manifestassero anche sotto forma di abbruciamenti, carbonizzazioni, fusioni e scoppi nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici e/o elettronici, compresi i quadri elettronici, per effetto di fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 1.000,00;
- in nessun caso la Società rimborserà, per ciascun sinistro, per i danni somma superiore a € 30.000,00, con il limite massimo di € 50.000,00 per anno.

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- Lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;

La presente garanzia si intende prestata a "Primo Rischio Assoluto", pertanto senza applicazione dell'art. 1907 Cod. Civ.

23. ONORARI PERITI

Si conviene tra le parti che la Società rimborserà all'Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza di competenza dell'Assicurato, sostenute da quest'ultimo per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati dall'Assicurato, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. Limite del 5% dell'indennizzo dovuto con il massimo di € 50.000,00 per sinistro, con il limite massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a valore nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

24. RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La società risponde, nei limiti di € 100.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per rifacimento di archivi, documenti, registri, microfilms, disegni, fotocolors, modelli, schede, nastri e simili, materiale meccanografico distrutti o danneggiati.

- risarcimento massimo per un singolo volume della biblioteca o di altri fabbricati € 250,00.
- quadri, oggetti d'arte, mobili e arredi antichi, sculture, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue (qualunque oggetto avente valore artistico, senza esclusioni), collezioni, pietre, metalli preziosi, perle, medaglie, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri antichi- max risarcimento € 10.000,00. per oggetto o pezzo.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo sopracitato senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art.1907 del Codice Civile.

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro. In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

25. DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO/OPERE DI ABBELLIMENTO

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 65 delle Condizioni particolari (Valore a nuovo) della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costo dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la società, nonché nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ., con il limite di indennizzo di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, senza l'applicazione di franchigie e/o scoperti.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

26. ACQUA CONDOTTA

Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua, liquidi e gas condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, compresi i danni provocati da colaggio o rotture degli impianti di estinzione.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per sinistro e col massimo complessivo per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00.

27. SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO DEL GUASTO

La Società si obbliga – in caso di danno indennizzabile a termini di polizza causato da fuoriuscita di acqua, liquidi e gas condotti in genere, a seguito di guasto o di rottura e per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per sinistro e col massimo complessivo per sinistro e per anno assicurativo di € 20.000,00.

28. AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.

29. CADUTA AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), meteoriti, oggetti orbitanti, satelliti e corpi celesti, possano cagionare alle cose assicurate.

30. ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

31. URTO VEICOLI E CARRI FERROVIARI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da urto di veicoli e carri ferroviari e cose da loro trasportate non appartenenti all'Assicurato, avvenuti anche all'interno delle recinzioni ma non all'interno dei fabbricati.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

32. DANNI CONSEGUENZIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti o deterioramenti subiti dalle cose assicurate con le partite tutte a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento/climatizzazione;
- colaggio o fuoriuscita di fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenza di eventi garantiti, i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione incendio. In caso di sinistro l'indennizzo relativo alla presente garanzia complementare verrà calcolato, partita per partita, a termini delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio.

Si precisa, inoltre, che saranno comunque risarcibili i danni diretti e materiali provocati dall'Incendio e dagli eventuali altri eventi per i quali sia prestata garanzia complementare (fulmine - esplosione - scoppio etc.) semprechè, si intende, non ricorrano altre esclusioni previste dalla polizza.

Del pari, la Società risarcisce i danni causati da fumi, gas, o vapori sviluppati a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate nell'ambito del rischio singolo.

33. ESPLOSIONE E SCOPPIO ANCHE ESTERNO

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

34. EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da bufere, tempeste e simili condizioni meteorologiche, vento e quanto da esso trasportato, grandine, nubifragi, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla violenza dei fenomeni di cui sopra attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
- rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione;
- capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- a) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro e per ubicazione, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00. Tale scoperto deve intendersi aumentato a 20% in caso di danneggiamenti subiti agli enti posti all'aperto per natura o destinazione;
- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore dell'70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno;
- c) per i danni causati da grandine che colpiscono enti fragili, ossia coperture in fibrocemento, cemento, amianto, plastica, vetro, la presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 2.500,00 ed entro un limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 100.000,00;
- d) per i danni causati da vento a fabbricati aperti ad uno o più lati, la presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 2.500,00 ed entro un limite di indennizzo per sinistro di € 100.000,00.

Si precisa che per danni a recinzioni, cancelli ed antenne esterne, il limite massimo di indennizzo viene ridotto ad € 25.000,00 per sinistro e per anno

35. ENTI ALL'APERTO

Ad integrazione di quanto previsto dal precedente articolo "eventi atmosferici", si precisa che si intendono assicurati anche gli enti all'aperto. La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nell'anno assicurativo, di € 100.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ciascun sinistro.

36. INCENDIO CAUSATO DA TROMBE D'ARIA ED URAGANI

Con riferimento alle garanzie Incendio ed Eventi atmosferici, qualora in conseguenza di questi ultimi abbia a svilupparsi Incendio alle cose assicurate, la Società indennizzerà i danni materiali non applicando scoperti e limiti di indennizzo previsti per gli eventi atmosferici.

37. EVENTI SOCIO POLITICI

La società indennizza:

- a) I danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommessa, atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- b) Tutti gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- 1) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 2) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro e per ubicazione, di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 2.500,00.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore dell'60% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

38. TERRORISMO

Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo, la Società ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto la Società metterà a disposizione del Contraente la parte di premio netto - da conteggiarsi sulla base del 5% dello stesso premio- relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro e ubicazione, di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 20.000,00. Relativamente a questa garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di € 2.000.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

39. MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Società risponde nel limite di € 25.000,00 per evento dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a seguito di mancata o diminuita produzione di freddo dovuta:

- a) a fuoriuscita di miscela congelante dalle condutture;
- b) ad incendio od altri eventi garantiti dalla polizza in riferimento;
- c) ad infiltrazione di calore accidentale dovuto a qualsiasi causa compreso caduta o crollo di isolanti e con totale esclusione dell'apertura di porte;
- d) a guasti o rotture accidentali nell'impianto frigorifero, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione della corrente elettrica.

La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a sei ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 500,00

40. FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

- La Società risarcisce altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 500,00.

41. GUASTI CAGIONATI DALLE AUTORITÀ

La società indennizza, altresì, i guasti alle cose assicurate, causati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

42. IMPLOSIONE

Premesso che per "Implosione" si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "Implosione", verificatisi in relazione alle attività dichiarate in polizza, agli enti assicurati alle partite tutte. Sono esclusi i danni alle macchine, all'impianto od al contenitore nel quale si sia verificata l'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

43. SPESE EXTRA

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanea di telefono, computers, ecc.;
- noleggio attrezzature.

Tale estensione di garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per sinistro ed anno pari a € 150.000,00.

Dette spese sono risarcibili per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque non oltre dodici mesi dal momento in cui si è verificato il sinistro.

44. PERDITA PIGIONI

L'impresa indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, a seguito di eventi garantiti, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali usufruiti dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Tale estensione di garanzia viene prestata per un massimo di 12 mesi e per un massimo risarcimento pari al 20% della somma assicurata riferibile al fabbricato colpito dal sinistro.

45. PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni di Incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o dal Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare l'incendio o altri eventi previsti dalla presente polizza.

46. ROVINA ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società indennizza i danni materiali arrecati agli immobili da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dai medesimi ed i danneggiamenti agli impianti.

47. ROTTURA LASTRE DI VETRO, CRISTALLI E SPECCHI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per la sostituzione, dovuta a rottura per qualsiasi causa delle lastre assicurate con altre uguali od equivalenti o superiore per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Sono comunque comprese le rotture:

- determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
- determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- verificatosi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine;

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;

Tale estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo per lastra di € 2.500,00 e massimo risarcimento per sinistro ed anno pari a € 25.000,00, salvo limiti superiori previsti in altre specifiche clausole del presente contratto.

Per detta garanzia il risarcimento verrà effettuato sotto deduzione per ciascun sinistro dell'importo di € 250,00.

48. ACQUA PIOVANA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua piovana".

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b. che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- c. causati da fuoriuscita di acqua dai canali, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
- d. indiretti, o di inattività di qualsiasi genere o specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e. ad enti e/o cose poste all'aperto;
- f. alle merci la cui base è posta a meno di dodici centimetri sul livello del pavimento dei locali.

49. GELO

A parziale deroga della garanzia "eventi atmosferici", la Società risponde dei danni materiali alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, sempre che l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 72 ore

antecedentemente al sinistro. Per la presente garanzia è altresì operante la clausola "Spese di ricerca e ripristino del guasto".

50. GHIACCIO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. ghiaccio, grandine, conseguenti al crollo totale o parziale o alle lesioni dei fabbricati, compresi i danni subiti dai fabbricati stessi; compresi pareti, lucernari e serramenti in genere;
2. dalla caduta oggetti, strutture o loro parti, nonché da alberi e/o da rami causati dal ghiaccio e grandine;
3. infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti.

51. ROTTURA, INTASAMENTO O TRABOCCAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI

A parziale deroga della garanzia "eventi atmosferici", la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli Enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per rottura, intasamento o traboccamento delle grondaie e dei pluviali. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora la rottura, l'intasamento o traboccamento di gronde o pluviali sia causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni eccezionali.

52. RIGURGITO FOGNATURE

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati dal rigurgito di fognature e/o acque di scarico.

53. LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI PER ALCUNE GARANZIE

Relativamente alle garanzie sotto riportate la Società non sarà tenuta a pagare, a titolo di indennizzo complessivo annuo, oltre la somma di € 100.000,00. In caso di sinistro che interessi una o più garanzie sotto indicate verrà applicata una sola volta la franchigia di € 1.500,00. Tale franchigia deve comunque intendersi per sinistro e per singola ubicazione.

- acqua piovana
- gelo
- ghiaccio
- intasamento gronde e pluviali
- rigurgito di fognature

54. SOVRACCARICO DI NEVE

A parziale deroga della garanzia "eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- c) da valanghe e slavine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro e per ubicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 10.000,00. In nessun caso la Società rimborserà somma maggiore del 30% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno e per il complesso di tutte le ubicazioni.

55. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, direttamente causati agli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causata da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto eccetto quelli per natura e per destinazione;
- e) al contenuto/merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 sul livello del pavimento dei locali. Si precisa che per i danni al contenuto/merci poste in locali interrati o seminterrati, il limite di indennizzo è di € 100.000,00.

Agli effetti della presente garanzia:

- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro e per ubicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 25.000,00;
- In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore al 30% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno e per il complesso di tutte le ubicazioni.

56. TERREMOTO

Premesso che agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dalla polizza Incendio si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti (compresi quelli di incendio, esplosioni e scoppio) subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) Causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) Causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da maremoti;
- c) Causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimenti o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia:

- Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia:

- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro e per ubicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 25.000,00;
- In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore al 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno e per il complesso di tutte le ubicazioni.

ESCLUSIONI

57. EVENTI ESCLUSI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 Cod. Civ.) a indennizzare i danni causati da:

1. Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazione terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. Esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. Dolo del contraente e dell'Assicurato;
4. Esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro";
5. Alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
6. Crollo e collasso strutturale;
7. Franamento, cedimento, smottamento del terreno, caduta massi;
8. Furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
9. Maremoto ed eruzioni vulcaniche;
10. Danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto espressamente incluso nella presente polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

58. PRESENZA DI PIU' FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Qualora per lo stesso rischio, e/o garanzia e/o partite assicurate, esistono altre polizze con franchigie o scoperti, si prende e si dà atto che la presente risponderà per la quota che le compete con riduzione delle franchigie/scoperti nella medesima misura con cui è ridotto il risarcimento in dipendenza dell'esistenza di altra polizza

59. SOSTANZE INFIAMMABILI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione alla attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili nei quantitativi e con modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

60. COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 Cod. Civ., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

61. COSE PRESSO TERZI

Si prende atto che parte degli enti assicurati, nel limite del 20% della somma assicurata alla relativa partita e, comunque, con un massimo di € 200.000,00, può trovarsi presso terzi.

62. COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

Per i danni derivanti dagli eventi assicurati, la garanzia viene estesa ai danni causati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente.

63. DOLO E COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI E DELLE PERSONE DI CUI L'ASSICURATO DEVE RISPONDERE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali o con le quali l'assicurato deve rispondere, salvo rivalsa ai sensi di Legge.

64. RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art. 1916 del Cod. Civ. la Società rinuncia all'azione di surrogazione nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

65. VALORE A NUOVO

Premesso che per il "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, le spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, le attrezzature, l'arredamento e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 - 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;
 - 5) il pagamento del supplemento d'indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 - 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento o impianti in stato di attività.

Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato si dovranno rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

66. ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se, in caso di sinistro, venisse accertata, per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile, purché la differenza tra il valore stimato (ai termini dell'articolo precedente "Valore a nuovo") e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il citato articolo Assicurazione parziale resta invece integralmente operante, per l'eccedenza della predetta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima, salvo quanto disposto all'art. 67 "Variazioni alle partite 1) Fabbricato e 2) Contenuto.

La presente condizione non è operante per le partite eventualmente soggette all'assicurazione con dichiarazione di valore.

67. VARIAZIONI ALLE PARTITE 1) FABBRICATI E 2) CONTENUTO

Alla data di decorrenza della presente polizza rientrano nelle garanzie prestate gli enti di cui alle partite 1) e 2) in proprietà, possesso, godimento, uso dell'Assicurato alla stessa data.

Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della presente polizza, l'inclusione in garanzia sarà automatica e decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente, senza necessità di avviso alla Società sino ad un massimo del 20% della totale somma assicurata alle partite tutte.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna, quindi, a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 20% e, in caso di sinistro, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si darà luogo all'applicazione della proporzionale solo in relazione alla eventuale eccedenza rispetto a detto 20%.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od in uso.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Al termine di ciascuna annualità assicurativa ed entro 60 giorni da questa, l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società il valore aggiornato delle somme assicurate alle partite 1), 2) .

La Società provvederà alla regolazione delle variazioni intercorse come segue:

- sui saldi in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che l'Assicurato è tenuto a corrispondere;

- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio netto annuo.

Il pagamento dei premi e dei rimborsi verrà effettuato entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa appendice.

68. MODIFICHE E VARIAZIONI

E' in facoltà dell'Assicurato di variare e modificare il complesso dei fabbricati od impianti aggiungendo -se del caso- anche nuovi fabbricati, impianti e macchinari in qualunque stato essi si trovino compreso i materiali correnti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità dello stesso, che resteranno compresi nel valore già previsto nella corrispondente partita senza che l'Assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società.

69. VICINANZE E CONTIGUITÀ PERICOLOSE

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di m. 20 dal fabbricato assicurato, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

70. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Con riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società dichiara che al momento della stipulazione le erano note tutte le circostanze determinanti per l'esatta valutazione del rischio stesso, a meno che qualcosa non le sia stata dolosamente sottaciuta.

71. ONERI DI URBANIZZAZIONE

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

GESTIONE SINISTRI

72. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui viene a conoscenza. La denuncia, cui faranno seguito le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ad ogni atto ritualmente notificato all'Assicurato, deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo dell'evento, generalità ed indirizzo delle persone interessate e dei testimoni ed ogni utile elemento relativo al sinistro. Il Contraente farà quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e si impegnerà a conservare le tracce ed i residui del sinistro.

73. INDENNIZZO SEPARATO PARTITA PER PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato il pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati, a norma di quanto previsto, saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

74. ANTICIPO INDENNIZZI

Dopo 30 gg. dalla data di denuncia di sinistro, l'Assicurato ha facoltà di richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'indennizzo presumibile in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro e l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. Il limite massimo di tale anticipo è fissato in € 1.000.000,00 per sinistro e per anno. La Società si impegna a pagarlo entro 60 gg. dalla richiesta.

75. ESAGERAZIONE DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione dei mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

76. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questo incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno della Società ed uno del Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prime su richiesta di uno di essi. Il terzo perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quello del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto nelle spese peritali della presente polizza.

77. MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fosse state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro.

c) Verificare l'esattezza, la qualità e le quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione

d) Procedere alla stime ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 76 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettera c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

78. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

79. PROSIEGUO ATTIVITÀ SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle norme precedenti che regolano la "Gestione Sinistr", riguardo alle disposizioni da adottare dall'assicurato nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

80. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

81. INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

Premesso che l'assicurato è un Ente Pubblico, si conviene fra le parti quanto segue:

ove l'Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competenti Autorità, ovvero di presentare certificati di chiusura istruttoria se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si dichiara disponibile al pagamento di quanto sia stabilito a termini di polizza.

L'Assicurato, per parte sua, si impegna, a presentare valida garanzia fidejussoria alla Società per il pagamento dell'indennizzo.

82. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

83. DIRITTO DI RECESSO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., di almeno 90 giorni. In caso di recesso della Società, quest'ultima si impegnerà a restituire, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

84. SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate. In caso di recesso di cui al precedente articolo "Diritto di recesso" le informazioni di cui al precedente comma devono essere fornite al contraente entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione di recesso.

RIEPILOGO FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'ESPOSIZIONE DELLA SOCIETA' NON POTRA' SUPERARE IL LIMITE PER SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO PER DANNI ALLE PARTITE 1 E 2 DI € 10.000.000,00

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie:

<u>GARANZIA</u>	<u>LIMITI D'INDENNIZZO</u>	<u>FRANCHIGIA E/O SCOPERTI</u>
<i>Spese di demolizione e sgombero</i>	Massimo risarcimento € 250.000,00, oltre al 10% del indennizzo pagabile a termini di polizza	Nessuno
<i>Spese di rimozione e ricollocaimento contenuto</i>	Massimo risarcimento € 50.000,00 per anno assicurativo	Nessuno
<i>Ricorso terzi:</i> 1. danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi (compresi nella dizione anche i vicini o i locatari) da sinistro indennizzabile a termini di polizza. 2. danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di	Massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.	Nessuno

attività industriali, commerciali, agricole o di servizi		
Fenomeno elettrico	Massimo risarcimento € 30.000,00 per sinistro, con il limite di € 50.000,00 per anno	€ 1.000,00 per sinistro
Onorario periti	5% dell'indennizzo dovuto con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro con il limite di € 100.000,00 per anno ass.vo	Nessuno
Ricostruzioni archivi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Massimo risarcimento € 100.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per rifacimento di archivi, documenti, registri, microfilms, disegni, fotocolors, modelli, schede, nastri e simili, materiale meccanografico distrutti o danneggiati. ✓ risarcimento massimo per un singolo volume della biblioteca o di altri fabbricati € 250,00. ✓ quadri, oggetti d'arte, mobili ed arredi antichi, sculture, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue (qualunque oggetto avente valore artistico, senza esclusioni), collezioni, pietre, metalli preziosi, perle, medaglie, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri antichi – max risarcimento € 10.000,00. per oggetto o pezzo 	Nessuno

Acqua condotta	Massimo risarcimento € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Spese di ricerca e ripristino	Massimo risarcimento € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Urto veicoli	Nessuno	€ 500,00 per sinistro
Eventi Atmosferici	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno. Limite per sinistro e per anno di € 100.000,00 per danni a fragili e/o da vento a fabbricati aperti ad uno o più lati. Limite per sinistro e per anno di € 100.000,00 per danni ad enti all'aperto. Limite per sinistro e per anno di € 25.000,00 per danni a recinzioni, cancelli ed antenne esterne.	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro e singola ubicazione. Scoperto elevato al 20% in caso di enti all'aperto. Danni a fragili e/o da vento a fabbricati aperti ad uno o più lati, franchigia € 2.500,00.
Enti all'aperto	Massimo risarcimento € 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.500,00 per sinistro

Eventi Socio Politici	70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro e ubicazione
Terrorismo	Massimo risarcimento € 2.000.000,00 per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00 per singolo sinistro e ubicazione
Merci in refrigerazione	Massimo indennizzo € 25.000,00	€ 500,00 per sinistro
Fumo	Nessuno	€ 500,00 per sinistro
Spese extra	Massimo risarcimento € 150.000,00	
Perdita pigioni	Massimo risarcimento pari al 20% della somma assicurata	Nessuno
Rottura lastre di vetro, cristallo e specchi	Massimo per lastra € 2.500,00 e massimo risarcimento per sinistro e per anno pari a € 25.000,00	€ 250,00 per sinistro
Acqua piovana, ghiaccio, gelo, intasamento gronde, pluviali e rigurgito di fognature	Massimo indennizzo € 100.000,00	Nel caso in cui lo stesso evento interessi contemporaneamente due o più garanzie, qui indicate, verrà applicata un'unica franchigia di € 1.000,00
Sovraccarico neve	Massimo indennizzo 30% valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno e per il complesso di tutte le ubicazioni	Scoperto 10%, con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e ubicazione
Alluvione, inondazione e allagamento	30% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno e per il complesso di tutte le ubicazioni. Limite per sinistro e per anno per danni al contenuto/merci poste in locali interrati o seminterrati € 100.000,00	Scoperto 10%, con il minimo di € 25.000,00 per sinistro e ubicazione
Terremoto	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno e per il complesso di tutte le ubicazioni.	Scoperto 10%, con il minimo di € 25.000,00 per sinistro e ubicazione

Relativamente alle garanzie previste dal presente contratto, nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

PARTE SECONDA

FURTO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

ASSICURATO: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'Assicurazione;

CONTENUTO (VALORI-BENI-OPERE D'ARTE): In via esemplificativa e non esaustiva:

denaro, carte valori, francobolli, titoli di credito in genere (all'ordine, nominativi, al portatore ecc.), preziosi ed altri valori, libretti di risparmio, buoni pasto, monete, medaglie, mobilio, arredi anche di pregio, macchine attrezzature d'ufficio e per manutenzione, scaffalature, strumentazioni ed arredi per uso domestico o scolastico, armadi di sicurezza, casseforti e simili, attrezzature scolastiche e simili, registri, cancelleria varia, libri, pubblicazioni e stampati, scorte materiali, derrate alimentari, indumenti ed effetti personali, quadri, sculture, collezioni in genere, arazzi, statue, archivi e documenti storici, cose aventi valore storico e/o artistico, e quant'altro non descritto ma costituente contenuto dei fabbricati assicurati, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi;

DIPENDENTI: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurativi e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea;

ESTORSIONE: il reato previsto e definito dall'art. 629 del Cod. Penale quando la violenza o la minaccia, ai fini della consegna dei beni assicurati, sia diretta non solo verso l'Assicurato e/o i suoi dipendenti ma anche verso altre persone purché ciò avvenga all'interno dei locali assicurati;

FURTO: il reato previsto e definito dall'art. 624 del Cod. Penale. Peraltro l'indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati avverrà a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali stessi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o simili arnesi od anche di chiavi sottratte con destrezza, con scasso, violenza o minaccia alla persona addetta alla loro custodia anche in luogo esterno ai locali dell'assicurato;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

LOCALI: fabbricati o porzione degli stessi, comunicanti o non, occupati dall'Assicurato per l'esercizio della sua attività. Sono compresi anche i locali destinati a scuole, palestre, centri sociali o civici, case di riposo od abitazioni nelle quali vi siano contenuti di proprietà dell'Assicurato od in uso al medesimo;

MEZZI DI CUSTODIA: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate;

MEZZI DI CHIUSURA: L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.;

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

RAPINA: il reato previsto e definito dall'art.628 del Cod. Penale anche quando la violenza o la minaccia alla/e persona/e venga procurata all'esterno dei locali e sia costretta a recarsi nei medesimi;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOCIETA': l'impresa assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. VALIDITA' DELLA COPERTURA - RESCSSIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE TACITA PROROGA

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24,00 del giorno 30.09.2015 e terminano alle ore 24,00 del 31.08.2018, con prima quietanza il 31.08.2016.

Alla data del 31.08.2018 non vi sarà tacita proroga.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per ulteriori tre mesi alle medesime condizioni contrattuali in corso e con premio pro-rata temporis.

2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza.

3. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall'art. 1910 Cod. Civ.

4. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il quarantacinquesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ.

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

5. GESTIONE SINISTRI

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui viene a conoscenza. La denuncia, cui faranno seguito le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ad ogni atto ritualmente notificato all'Assicurato, deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo dell'evento, generalità ed indirizzo delle persone interessate e dei testimoni ed ogni utile elemento relativo al sinistro. Il Contraente farà quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e si impegnerà a conservare le tracce ed i residui del sinistro.

6. CLAUSOLA ARBITRALE – non applicabile

Non applicabile al Comune.

7. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) Verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all'articolo "Gestione sinistri".
- d) Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati.
- e) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali impregiudicata, in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8. DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione dei beni danneggiati – con il limite del valore che i beni stessi avevano al momento del sinistro – senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi.

9. TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento -se consentita- i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

10. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.

11. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro e l'Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competenti Autorità, ovvero di presentare certificati di chiusa istruttoria, la Società si dichiara disponibile al pagamento di quanto sia stabilito a termini di polizza. L'Assicurato, per parte sua, si impegna, non appena in possesso della chiusa istruttoria, anche dopo il pagamento dell'indennizzo, a consegnare la stessa alla Società.

12. RECUPERO DELLE COSE ASSICURATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene così ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

13. DIRITTO DI RECESSO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., di almeno 90 giorni. In caso di recesso della Società, quest'ultima si impegnerà a restituire, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

14. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Comune.

15. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

16. FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello della sede del Comune.

17. CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non diversamente regolato dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge.

18. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione. Si intendono prevalenti le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla Coassicurazione.

19. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società.

20. ABROGAZIONE OBBLIGATORIETÀ "DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO".

Dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi.

21. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSE FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

23. SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate. In caso di recesso di cui al precedente articolo "Diritto di recesso" le informazioni di cui al precedente comma devono essere fornite al contraente entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione di recesso.

CONDIZIONI E GARANZIE

A) Si assicurano a P.R.A., contro furto, furto con scasso, rapina ed estorsione: denaro, carte valori, bollati, titoli di credito in genere ed assimilati nonché armi, munizioni, preziosi ed altri valori – sia di proprietà dell'assicurato che di terzi dei quali l'assicurato ne sia o non responsabile- rinchiusi in una cassaforte-armadio e nel caveau ubicati presso la Sede Municipale.

In relazione a quanto sopra, l'assicurazione è prestata con la seguente somma assicurata SOMMA ASSICURATA per sinistro e anno assicurativo:

€ 10.000,00 complessivamente con reintegro automatico, inteso come facoltà concessa all'Assicurato di reintegrare l'importo sottratto con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio conseguente.

B) Si assicurano, altresì, a P.R.A. contro furto, furto con scasso, rapina ed estorsione:

- denaro, carte valori, bollati, titoli di credito in genere ed assimilati, preziosi ed altri valori ovunque riposti – sia di proprietà dell'assicurato che di terzi dei quali l'assicurato ne sia o non responsabile- relativi a varie proprietà del Comune. In relazione a quanto sopra l'assicurazione è prestata con la seguente SOMMA ASSICURATA per sinistro e anno assicurativo (ovunque avvenga/no il/i sinistro/i nei modi e luoghi suindicati):

€ 0 con reintegro automatico, inteso come facoltà concessa all'Assicurato di reintegrare l'importo sottratto con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio conseguente.

C) Si assicurano ancora a P.R.A.: denaro, carte valori, bollati, titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- 1) il furto in seguito ad infortunio o malore accidentale dell'incaricato/i al trasporto valori, prima del deposito in Banca od in Posta o nella cassaforte ubicata nella Sede del Comune;
- 2) il furto con strappo di mano o di dosso alla persona/e incaricata/e del trasporto valori stessi prima del deposito in Banca, Posta o cassaforte;
- 3) il furto con destrezza, nel caso in cui la/le persona/e che fa/fanno il trasporto ha/hanno indosso o a portata i valori;
- 4) la rapina ed estorsione dei trasportatori.

Tutto quanto sopra commesso contro persona/e non nominate, dipendenti del Comune, incaricate dei trasporti medesimi, secondo quanto in appresso indicato:

1. dal Comune alla Banca Tesoriere del Comune od agli Uffici Postali, o in altro luogo esterno ove si svolge la funzione del trasporto e viceversa.

In relazione a quanto sopra, l'assicurazione è prestata con la seguente SOMMA ASSICURATA per sinistro e anno assicurativo (ovunque avvenga/no il/i sinistro/i nei modi e luoghi suindicati):

€ 10.000,00 con reintegro automatico, inteso come facoltà concessa all'Assicurato di reintegrare l'importo sottratto con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio conseguente.

D) Si assicurano, inoltre, a P.R.A. contro furto, furto con scasso, rapina ed estorsione i seguenti beni, descritti a livello indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa essere inteso come fatto limitativo ai fini della copertura: mobilio, arredi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, libri, raccolte e collezioni (*complesso di oggetti di una stessa specie/categoria in cui il valore dell'insieme supera la somma dei valori degli oggetti che la compongono singolarmente considerati*), oggetti e beni materiali d'ufficio, dotazioni strumentali varie, macchinari e utensili per lavorazioni e/o manutenzioni; attrezzature e contenuto diverso (con esclusione delle apparecchiature elettrico - elettroniche solo se rientranti in specifica copertura

assicurativa Elettronica e di quanto già assicurato ai punti precedenti A), B) e C) che si trovino ovunque in locali di proprietà o in uso del Comune, presente o futura.

Non costituisce motivo di non risarcibilità il fatto che il furto o rapina o estorsione avvengano in altri immobili più sopra non menzionati, purché di proprietà od in uso del Comune.

In relazione a quanto sopra, è operante la copertura con SOMMA ASSICURATA per sinistro e anno assicurativo (ovunque avvenga/no il/i sinistro/i nei modi e luoghi suindicati), con l'inclusione anche della garanzia "assicurazione per conto di chi spetta" .

€ 30.000,00 con reintegro automatico, inteso come facoltà concessa all'Assicurato di reintegrare l'importo sottratto con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio conseguente.

Clausola comune ad A), B) e D):

L'assicurazione è estesa alla rapina, avvenuta nei locali sub) A), B) e D) quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

E) Si assicurano a P.R.A., gli atti vandalici e i guasti cagionati dai ladri o dai rapinatori, in occasione di furti o rapine tentati o consumati, o in occasione di eventi sociopolitici, ai locali od agli infissi, porte o protezioni, impianti o quanto altro danneggiato all'interno dei locali comprese le cose Assicurate, dove sono ubicati i valori dichiarati sub A), sub B), i beni ed i materiali sub D). Questa garanzia è operante anche qualora non sia presente contenuto nei locali.

MASSIMALE ASSICURATO, per sinistro ed anno assicurativo: € 10.000,00.

F) Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 1.500,00 con esclusione della partite assicurata nella sezione B) e fatte salve franchigie diversamente pattuite in polizza.

G) Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo e/o colpa grave giudizialmente accertata, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave giudizialmente accertata:
 - ✓ da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - ✓ da persone del fatto delle quali il contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - ✓ da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - ✓ da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ai beni posti all'aperto.

Si intendono, altresì, esclusi dalla copertura assicurativa i furti di gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati e di cavi esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in tali occasioni o nel tentativo di asportare tali beni.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

FURTO COMMESO FUORI DALLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DALL'ASSICURATO

La Società presta la garanzia contro i furti anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre se si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

Questa garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e deve intendersi operante entro il limite massimo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia assoluta di € 150,00.

ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per Legge a terzi.

L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscono un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare il 20% della somma totale assicurata.

MEZZI DI CHIUSURA

In caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti, l'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una scoperto del 20% sul danno.

In caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura sufficienti, l'indennizzo sarà pari al 100% anche se nello stabile siano presenti, in altri siti, mezzi di chiusura insufficienti.

SITUAZIONE SINISTRI

POLIZZA ALL RISKS ITALIANA DAL 30/08/2012 AL 30/09/2014
E ARISCOM DAL 30/09/2014 AL 07/05/2015

DATA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO	EVENTO	
27/06/2013	€ 7.423,00		Furto e guasti cagionati dai ladri	